

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2793

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, BEVILACQUA, BONATESTA,
CURTO, MEDURI, PACE e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2004

Disciplina del bilancio sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Da qualche anno molte società, in particolare quelle di maggiore *standing*, pubblicano rendicontazioni annuali circa le loro attività, soprattutto quelle a forte valenza sociale e ambientale. Tali relazioni, per lo più denominate bilancio sociale, tuttavia anche per la mancanza di una specifica disciplina, vengono presentate con diverse definizioni.

A titolo puramente esemplificativo si citeranno solo alcune di esse: bilancio etico, bilancio della responsabilità sociale, bilancio sociale e ambientale, bilancio ambientale, e così via.

La funzione di tali forme di comunicazione delle società rivolte a terzi nasce sia dall'esigenza di soddisfare in modo organico e quanto più esaustivo possibile specifiche esigenze informative avanzate da investitori istituzionali nazionali e soprattutto internazionali, sia per accreditarsi verso il pubblico dei vari *stakeholders* (azionisti fornitori, clienti, istituzioni, e via dicendo) come società orientate a principi di *corporate social responsibility* nella gestione dell'impresa.

Tale fenomeno è di per se stesso ampiamente apprezzabile ed è auspicabile una sua più larga diffusione tra le imprese, in un'ottica di orientamento alla sostenibilità dello sviluppo.

Tuttavia, non può essere trascurata la necessità, ormai ampiamente sentita, di pervenire ad un'omogenea disciplina delle rendicontazioni in questione.

Ciò non per creare una burocratica ingerenza della normativa statale in un'attività d'impresa che in effetti si presenta, ad un primo esame, come una normale forma di

comunicazione meramente informativa di orientamenti aziendali rivolta a terzi, ma piuttosto per evitare che tale strumento possa in alcun modo indurre in erronee valutazioni il pubblico degli *stakeholders*, in primo luogo i portatori di interessi diretti, quali gli azionisti, gli obbligazionisti e le istituzioni finanziarie che accompagnano con loro finanziamenti le imprese.

Non a caso è stato scritto sul «Corriere della sera» del 26 gennaio 2004 che anche in Parmalat era pronto il bilancio sociale, ma non si è fatto in tempo a pubblicarlo.

Se così è, ciò aumenta ancor di più il sospetto che anche con tale strumento s'intendeva accreditare presso il pubblico dei risparmiatori un'immagine di quella società totalmente diversa da quanto in sede giudiziaria, e non, va emergendo.

Il presente disegno di legge si pone, quindi, l'obiettivo di rafforzare la conoscenza da parte del pubblico di riferimento ed *in primis* da parte della collettività dei cittadini, delle azioni poste in essere dalle società, evidenziando l'impiego delle risorse (umane e strumentali) a disposizione e la loro destinazione nel perseguimento dei vari obiettivi di gestione e di miglioramento dei servizi offerti alla collettività intera.

Ma per raggiungere tali obiettivi bisogna fare in modo che i dati enunciati nei bilanci sociali e ambientali siano verificati e controllati in modo tale da garantire al pubblico la loro veridicità. Anche la normativizzazione dei bilanci sociali, cosa che già avviene in altri Paesi, potrà dunque costituire uno strumento a difesa del risparmio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina ogni rendicontazione non obbligatoria, contabile o extracontabile, diversa da quanto previsto dal libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, contenuta in comunicazioni societarie destinate alla divulgazione a terzi o accessibili alla presa visione di terzi, che contengano una delle seguenti espressioni: bilancio sociale, bilancio ambientale, bilancio della responsabilità sociale, bilancio sociale e ambientale, bilancio etico, ovvero altre espressioni che facciano riferimento ad attività a valenza sociale, etica, ambientale o solidaristica.

Art. 2.

(Periodo di esercizio)

1. I bilanci di cui all'articolo 1 fanno riferimento ad un periodo uguale a quello del bilancio d'esercizio della società; tale riferimento è indicato immediatamente dopo le parole: «bilancio sociale», ovvero altra denominazione equivalente, come indicato dall'articolo 1.

Art. 3.

(Valorizzazione e rendicontazione delle attività)

1. Ciascuna attività descritta nei bilanci di cui all'articolo 1 è espressa in termini monetari e denominata in euro.

2. Nei bilanci di cui all'articolo 1, salvo quanto disposto dall'articolo 4, non è ammessa l'enunciazione di attività svolte dalla società che non siano suscettibili di valutazione economica e che non trovino una valorizzazione anche nel bilancio d'esercizio di riferimento della società.

Art.4.

*(Comportamenti non suscettibili
di valorizzazione economica)*

1. I bilanci di cui all'articolo 1 possono contenere la menzione, in un capitolo separato, dei comportamenti imprenditoriali che, pur potendo essere lecitamente praticabili, per scelta etica, solidaristica o ambientale, non sono posti in essere dalla società.

Art. 5.

*(Controlli interni e certificazione
del bilancio sociale)*

1. I bilanci di cui all'articolo 1 sono sottoposti a verifica dagli organi di controllo interni previsti per ciascun tipo di società.

2. Oltre a quanto stabilito dal comma 1, le società quotate nei mercati regolamentati, ovvero quelle che, nei dieci anni precedenti alla conclusione dell'esercizio oggetto di rendicontazione, hanno fatto ricorso all'emissione di titoli obbligazionari, e le società che intendono collocare, nell'esercizio successivo a quello oggetto di rendicontazione, prestiti obbligazionari presso il pubblico devono ottenere la certificazione dei bilanci di cui all'articolo 1 da società di revisione iscritte nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Art. 6.

(Sottoscrizione del bilancio sociale)

1. I bilanci di cui all'articolo 1 sono sottoscritti congiuntamente dagli amministratori e dal presidente del collegio sindacale.

2. La certificazione rilasciata da società di revisione, qualora prevista ai sensi dell'articolo 5, costituisce parte integrante del bilancio.

Art. 7.

(Illeciti penali e amministrativi)

1. Ai bilanci di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

